

# DOMANDE FREQUENTI

- **QUALI SONO I LAVORATORI BENEFICIARI?**

Rientrano nel benefit tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche i collaboratori), senza vincoli di reddito. I benefit possono essere dati anche ad personam (cioè solo ad alcuni dipendenti) senza la necessità di nessun accordo sindacale.

- **TALE BENEFICIO È CUMULABILE CON IL BONUS CARBURANTE 200 EURO?**

L'allargamento della soglia di esenzione può comunque continuare a intendersi come un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro.

- **LE SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO POSSONO RIFERIRSI ANCHE A FATTURE EMESSE NEL 2023?**

Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

- **SONO COMPRESI ANCHE LE UTENZE DOMESTICHE INTESTATE AL CONIUGE DEL LAVORATORE O A UN FAMILIARE?**

Sì, sono incluse nei fringe benefit anche le utenze intestate al coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), indipendentemente dalla condizione di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

- **PER QUALI IMMOBILI?**

Le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese e non ne abbiano ricevuto rimborso ad alcun titolo.

- **È POSSIBILE INCLUDERE NEL FRINGE BENEFIT LE UTENZE DOMESTICHE INTESTATE AL CONDOMINIO O AL LOCATORE?**

Sì, la normativa comprende nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

- **QUAL'È IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE NEL 2023?**

Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, è opportuno ricordare che, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

- **COSA ACCADE AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEI 3.000 EURO?**

Il superamento della soglia di 3.000 Euro comporta la perdita dell'esenzione fiscale e contributiva dell'intero importo.

**CGIL**



CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE PROVINCIA DI PERUGIA - Dipartimento Organizzativo

**PERUGIA**

